

Linee guida distrettuali



per l'affido familiare di minori

Distretto Sociale "B" di Frosinone
Comune Capofila Frosinone

Gruppo di Lavoro Distrettuale per l'Affido

Frosinone
15 luglio 2008

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

Art. 1 Normativa	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 3
Art. 3 Minori affidati	pag. 3
Art. 4 Diritti dei minori affidati	pag. 4
Art. 5 Diritti e doveri della famiglia di origine	pag. 4
Art. 6 Diritti e doveri degli affidatari	pag. 5
Art. 7 Detrazioni d'imposta	pag. 5

TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 8 Tipologia di affidamento familiare	pag. 6
Art. 9 Caratteristiche del provvedimento di affido familiare	pag. 6
Art. 10 Competenze del Distretto	pag. 7
Art. 11 Competenze del Comune	pag. 8
Art. 12 Competenze della ASL	pag. 9
Art. 13 Competenze del Terzo Settore	pag. 9
Art. 14 Modalità di intervento	pag. 9
- <i>selezione delle famiglie</i>	
- <i>formazione degli affidatari</i>	
- <i>valutazione del caso</i>	
- <i>abbinamento</i>	
- <i>avvio dell'affido</i>	
- <i>progettualità individuale</i>	
- <i>vigilanza sul caso</i>	
- <i>termine dell'affido</i>	

TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 15 Sostegno economico	pag. 12
Art. 16 Entrata in vigore	pag. 13

ALLEGATI

ALL. 1	Consenso per affidamento di minore
ALL. 2	Impegno degli affidatari
ALL. 3	Provvedimento di affidamento familiare
ALL. 4	Progetto individuale di affidamento familiare
ALL. 4 a)	Griglia di compilazione del progetto individuale

TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

ART. 1 **NORMATIVA**

L'affidamento familiare per minori è disciplinato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Dal momento che il principio informatore della predetta Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia, l'affidamento familiare deve essere interpretato come un **intervento assistenziale temporaneo**.

ART. 2 **FINALITÀ**

L'affidamento familiare si configura come un istituto atto a garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori, od anche composto da una persona singola, affinché riceva il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita.

Trattandosi di un intervento temporaneo di supporto al minore ed alla famiglia di origine, esso prevede la continuità dei rapporti tra bambino e genitori in vista di un successivo ricongiungimento. Inoltre, attraverso tale istituto si intende favorire la deistituzionalizzazione del minore ospitato presso strutture residenziali.

ART. 3 **MINORI AFFIDATI**

I soggetti destinatari di provvedimenti di affidamento familiare sono i minori **da 0 a 18 anni**, italiani o stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne l'adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- a) malattia del/i genitore/i;
- b) morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- c) disgregazione del nucleo familiare;
- d) incapacità educativa da parte dei genitori;
- e) ogni altra situazione in cui il Servizio Sociale competente ne ravvisi l'opportunità.

In casi particolari e successivamente alla presentazione di uno specifico progetto del servizio competente, su consenso dell'interessato e dietro approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno di età sino al raggiungimento di un'autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.

Il numero dei minori affidati presso lo stesso soggetto non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si ritiene opportuno evitare la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.



ART. 4 DIRITTI DEI MINORI AFFIDATI

Premesso che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ogni diversa collocazione, quindi anche l'affido, deve salvaguardare il diritto di appartenenza dello stesso alla famiglia di origine.

Il minore destinatario di un provvedimento di affidamento familiare ha diritto a:

- a) essere sentito, se ha compiuto dodici anni, o anche in età inferiore qualora la sua capacità di discernimento lo consenta, circa l'opportunità del provvedimento;
- b) vivere, crescere ed essere educato in un contesto familiare;
- c) mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, secondo tempi e modi individualizzati;
- d) essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido;
- e) avere uno spazio di ascolto adeguato alla sua età;
- f) mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo eventuali controindicazioni.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

La famiglia di origine del minore ha diritto a:

- a) mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo tempi e modi individualizzati, definiti nel provvedimento e nel progetto di affido;
- b) essere informata circa le finalità dell'affido e del progetto individuale;
- c) essere coinvolta e supportata durante tutte le fasi del progetto di affidamento;
- d) essere coadiuvata nel superamento delle difficoltà familiari che hanno motivato tale provvedimento.

Alla famiglia di origine spetta il compito di:

- a) sostenere il figlio durante l'esperienza di affido;
- b) collaborare con il Servizio Sociale competente e con la famiglia affidataria, secondo quanto previsto nel progetto individuale, in modo da contribuire all'educazione del minore;
- c) autorizzare la famiglia affidataria, in caso di necessità e urgenza, a far attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale competente;
- d) rispettare le modalità degli incontri con il minore, così come stabilito dal Servizio Sociale competente e/o dall'autorità giudiziaria;
- e) favorire il rientro del minore in famiglia, come previsto dal progetto di affido;
- f) contribuire, laddove prestabilito, alle spese per il mantenimento del minore;
- g) accettare le disposizioni della presente Procedura.

In caso di affidamento consensuale la famiglia di origine ha il diritto/dovere di prestare il proprio consenso al provvedimento di affido sottoscrivendo l'apposita modulistica, parte integrante delle presenti Linee guida (Allegato 1).

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

I soggetti affidatari hanno diritto a:

- a) essere informati sulle finalità dell'affidamento e dello specifico progetto sul minore;
- b) essere soggetti attivi in tutte le fasi del progetto;
- c) ricevere un sostegno individuale e di gruppo, che faciliti loro l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- d) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e di intimità familiare, attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine;
- e) ottenere un contributo economico differenziato in base alla tipologia di affido, nonché un rimborso per le spese straordinarie, come previsto dal Titolo III delle presenti Linee guida.

I soggetti affidatari devono:

- a) accogliere il minore provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, rispettandone identità religiosa e tradizioni culturali;
- b) mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio, uso di un letto proprio per ogni minore in affido);
- c) attenersi alle prescrizioni dettate dall'autorità affidante, tenendola al corrente di ogni eventuale difficoltà;
- d) consentire e favorire buoni rapporti tra il minore e i suoi genitori, favorendone il ricongiungimento;
- e) vigilare sulle condizioni psicofisiche ed intellettive del minore in affido, sulle sue capacità di socializzazione ed i suoi rapporti con la famiglia di origine;
- f) mantenere il massimo riserbo sulla situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- g) collaborare attivamente con i Servizi competenti;
- h) attuare eventuali necessari provvedimenti urgenti in caso di pericolo o difficoltà del minore, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale competente e a chi esercita la potestà;
- i) astenersi dal richiedere all'interessato o alla sua famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo;
- j) stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo di affidamento, possono derivare al minore o che questi possa cagionare a terze persone, ivi comprese gli affidatari, e fornire al Servizio Sociale competente la documentazione comprovante tale stipula affinché questo proceda al rimborso;
- k) accettare le disposizioni della presente Procedura e sottoscrivere formale impegno all'affido attraverso apposito modulo, parte integrante delle presenti Linee guida (Allegato 2).

I soggetti affidatari esercitano la potestà parentale nei rapporti quotidiani con le Istituzioni Scolastiche e le Autorità Sanitarie.

ART. 7 DETRAZIONI D'IMPOSTA

La legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (Legge 28 marzo 2001, n. 149, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché il minore affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 8 TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare viene strutturato tenendo conto delle necessità individuali e familiari del minore.

Esso può essere:

- a) consensuale, laddove è presente l'accordo delle parti (famiglia di origine e affidatari) e viene disposto dal Servizio Sociale competente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare con apposito decreto;
- b) non consensuale, quando stabilito dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso genitoriale.

Gli affidatari possono essere scelti nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti) o tramite selezione effettuata dal Servizio competente (affido eterofamiliare).

Le possibili tipologie di affidamento sono le seguenti:

- *affidamento residenziale*, quando il minore è collocato in modo continuativo presso gli affidatari, durante tutta la settimana e fatti salvi gli eventuali e concordati rientri presso la famiglia di origine;
- *affidamento diurno*, in caso di intervento strutturato e continuativo riferito all'intera giornata, o a parte della giornata, ma con rientro serale presso la famiglia di origine o la struttura ospitante;
- *affidamento week-end*, in caso di supporto al minore limitato al fine settimana;
- *affidamento per le vacanze*, in caso di supporto al minore durante i mesi estivi e/o i periodi di festività durante l'anno;
- *affidamento terapeutico*, previsto nei casi di minori che necessitano di particolari cure temporanee.

ART. 9 CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE

In base all'art. 4 della L. 184/83, *“l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni (art. 330 e ss. Codice Civile)”*.

Il Provvedimento di affidamento familiare (Allegato 3) deve specificare:

- motivazioni dell'intervento;
- tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- modalità di comunicazione e frequentazione tra minore e famiglia di origine;
- il Servizio Sociale locale responsabile del progetto individuale e della vigilanza durante l'affidamento;
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che non può superare i ventiquattro mesi ed è prorogabile, da parte del Tribunale per i Minorenni, laddove l'interruzione dell'intervento danneggia il minore.

ART. 10 COMPETENZE DEL DISTRETTO

Premesso che, come indicato dalla Regione Lazio, esiste una esplicita volontà comune di creare una politica distrettuale dell'affido, attraverso la condivisione di una metodologia innovativa, il Gruppo Integrato Distrettuale per l'Affido (di seguito indicato come G.I.D.A.) viene a configurarsi come uno strumento innovativo di **supporto** alle attività dei Servizi Sociali territorialmente competenti per i singoli casi.

Il G.I.D.A. risulta così composto:

- l'Assistente Sociale del Comune inviante, con funzioni di coordinamento del caso di sua competenza;
- tecnici della Struttura di Piano (assistenti sociali, sociologo, collaboratore amministrativo);
- operatori del Dipartimento Materno Infantile della ASL, da individuare in base alle specifiche esigenze del caso, come meglio specificato all'art. 12;
- organismi del privato sociale con esperienza specifica e documentata nel settore dell'affido.

Nel caso in cui il provvedimento di affido riguardi un minore temporaneamente ospitato in una struttura residenziale, il G.I.D.A. comprenderà anche gli Educatori della struttura referenti del caso.

In particolare, il G.I.D.A. si propone di sostenere e supportare il Servizio Sociale territorialmente competente per il singolo caso nelle seguenti fasi:

- a) prevedere per gli operatori coinvolti spazi formativi, di riflessione e di rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- b) esaminare le segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, provenienti dai servizi territoriali e valutare, congiuntamente ad essi, l'opportunità di avviare procedure di affidamento;
- c) predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e sostenerli durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- d) esaminare, in sinergia con l'operatore territoriale referente del caso, le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere l'affidatario più adeguato al caso specifico;
- e) contribuire a formulare i singoli progetti di affido in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali;
- f) elaborare, in sinergia con l'operatore territoriale titolare del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario.

Inoltre, al G.I.D.A. compete di:

- a) promuovere e diffondere la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;
- b) attuare specifiche e periodiche campagne di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- c) incentivare il ricorso all'affido, anche mediante il monitoraggio dei minori istituzionalizzati, effettuato dal Centro Informativo distrettuale, e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente predisposizione di strumenti volti alla deistituzionalizzazione e alla prevenzione dei ricoveri di minori;
- d) accogliere le persone disponibili all'affido, predisponendo ed effettuando percorsi di informazione e formazione;
- e) sostenere e seguire gli affidatari prima, durante e dopo l'affido, anche mediante l'istituzione di gruppi di sostegno ad hoc, condividendo con gli operatori coinvolti i momenti di verifica;

- f) curare la formalizzazione amministrativa degli interventi di affido al fine di consentire la gestione del fondo distrettuale;
- g) dare la propria autorizzazione al Servizio Sociale di competenza qualora si renda opportuno predisporre interventi straordinari di sostegno economico a favore del minore in affido;
- h) predisporre, gestire ed aggiornare, in collaborazione con il Centro Informativo distrettuale, una banca dati dei nuclei affidatari e dei minori affidati e in attesa di affido;
- i) collaborare con il Terzo Settore e altre organizzazioni di volontariato impegnate nell'accoglienza di minori;
- j) ottimizzare i collegamenti con altri operatori dell'affido operativi in ambito regionale e nazionale, al fine di realizzare un lavoro in rete tra Servizi Sociali territoriali;
- k) predisporre, previa acquisizione della rendicontazione delle spese sostenute in anticipazione dai singoli Comuni, il piano di riparto delle risorse provenienti dal Fondo Distrettuale finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie dei minori.

ART. 11 COMPETENZE DEL COMUNE

Premesso che l'art. 4 della L. 184/83 attribuisce al Servizio Sociale territoriale la titolarità di disporre provvedimenti di affido familiare, le sue competenze sono di seguito specificate:

- a) promuovere, in collaborazione con il G.I.D.A, iniziative di promozione e sensibilizzazione all'affidamento familiare;
- b) elaborare la diagnosi psico-sociale della situazione familiare del minore, anche acquisendo elementi utili in possesso di altri servizi;
- c) programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno alle famiglie di origine dei minori oggetto del provvedimento di affido, al fine di rimuovere le cause di disagio, eventualmente con il concorso delle figure professionali specialistiche dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- d) formulare, avvalendosi dell'eventuale sostegno del G.I.D.A, un progetto mirato di affido e selezionare gli affidatari più adeguati al caso specifico;
- e) comunicare preventivamente al G.I.D.A. le eventuali misure straordinarie di sostegno economico affinché questo dia la propria autorizzazione, provvedendo altresì alla rimodulazione del progetto;
- f) preparare il minore e la sua famiglia rispetto al percorso di affidamento;
- g) formalizzare l'intervento di affido con Determinazione Dirigenziale;
- h) predisporre gli interventi di aiuto e sostegno al minore, prima, durante e dopo l'affido;
- i) curare l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- j) preparare il minore al rientro in famiglia;
- k) erogare agli affidatari un contributo economico secondo quanto disciplinato nel Titolo III delle presenti Linee guida;
- l) acquisire la documentazione inerente la stipula dell'assicurazione effettuata dalla famiglia affidataria, come specificato all'art. 6, al fine di provvedere al rimborso della stessa;
- m) rendicontare al G.I.D.A i contributi erogati per l'affido del minore, al fine di ottenere il relativo rimborso sulla base del piano di riparto delle risorse provenienti dal Fondo Distrettuale destinato al sostegno degli affidatari di minori.

ART. 12 COMPETENZE DELLA ASL

Laddove il Servizio Sociale competente lo ritenga opportuno, potrà avvalersi del contributo di personale specializzato della ASL, il quale concorrerà alla programmazione degli interventi di aiuto e sostegno ai minori oggetto del provvedimento di affidamento, alle famiglie di origine e/o agli affidatari. Le figure specialistiche coinvolte saranno individuate di volta in volta a seconda delle esigenze e dei bisogni specifici del minore; i loro interventi saranno opportunamente inseriti nel progetto individuale del minore stesso.

Una figura adeguatamente formata nella Consulenza Familiare svolgerà, altresì, una funzione importante nel sostegno alla genitorialità nella famiglia naturale, stimolandone le risorse residue e attivando un lavoro di empowerment. Contestualmente, potrà contribuire a chiarificare le motivazioni più autentiche dei soggetti affidatari, sostenendone le potenzialità obblative durante il percorso esperienziale.

ART. 13 COMPETENZE DEL TERZO SETTORE

Il Distretto promuove la partecipazione del Terzo Settore alla pianificazione e alla realizzazione delle politiche sociali territoriali. Per l'affidamento familiare di minori, in particolare, prevede il coinvolgimento di Enti con esperienza documentata in tale ambito, principalmente nelle fasi e per le attività relative alla promozione della cultura dell'affido nel territorio distrettuale e all'eventuale promozione e/o gestione di spazi e momenti destinati all'ascolto, al sostegno e all'aiuto agli affidatari durante il percorso di affidamento.

Nelle fasi di sensibilizzazione, informazione, formazione dei potenziali affidatari e creazione di una banca dati degli affidatari, tali Enti opereranno in stretta sinergia con il G.I.D.A..

Il Distretto regolerà i rapporti con il Terzo Settore, il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti, con apposito atto, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 14 MODALITÀ DI INTERVENTO

Selezione delle famiglie

Gli affidamenti familiari possono essere concessi a coppie, sposate o conviventi, anche con figli, ed a persone singole. Non sono previsti vincoli di età rispetto al minore affidato, né restrizioni nelle ipotesi di rapporti di parentela tra minore e affidatario.

Gli affidatari sono individuati tenendo conto della:

- a) motivazione all'affido;
- b) consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto in primis al soddisfacimento delle necessità psicologiche e sociali del minore;
- c) disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
- d) età idonea e buono stato di salute;
- e) disponibilità di un'abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell'affidato;
- f) integrazione dell'affidatario nel contesto sociale;
- g) consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato;
- h) disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore;
- i) accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia familiare, della sua identità culturale e religiosa;

- j) disponibilità a mantenere validi rapporti di collaborazione con la famiglia di origine dell'affidato;
- k) eventuale presenza di figli minori nel nucleo familiare.

Formazione degli affidatari

La formazione dei soggetti disponibili all'affidamento familiare avviene mediante appositi percorsi informativi e formativi, organizzati da organismi del privato sociale con esperienza specifica e documentata nel settore dell'affido e realizzati con il coordinamento del G.I.D.A., che vi partecipa delegando un proprio membro.

Valutazione del caso

L'intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Sociale territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con il G.I.D.A.. La fase di progettazione è preceduta da una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, reperendo tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, anche da parte di altri servizi del territorio, analizzando nel dettaglio:

- le condizioni di rischio nello sviluppo del minore;
- le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili nella famiglia di origine;
- il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli;
- indicazioni specifiche all'affido.

Tale analisi è finalizzata, altresì, a delineare una prognosi rispetto alla modificabilità e reversibilità della situazione di disagio in cui versa la famiglia di origine.

Abbinamento

L'Assistente Sociale titolare del caso individua le necessità del minore e le caratteristiche degli affidatari per cercare un'ottimale corrispondenza tra i bisogni del primo e le capacità e le risorse dei secondi, ai fini della loro preparazione al progetto di affido. In questa fase potrà avvalersi del sostegno e della collaborazione del G.I.D.A..

I potenziali affidatari, già formati dall'ente di privato sociale, sono invitati ad un colloquio in cui sono valutati sia la proposta di abbinamento che lo specifico progetto di affido; se l'esito è favorevole, si stabiliscono momenti di conoscenza e verifica con il bambino e la famiglia di origine, secondo le modalità e i tempi stabiliti alla base del singolo progetto.

Nell'abbinamento, oltre alla verifica della rete di sostegno esistente a supporto degli affidatari, si considerano alcuni indicatori fondamentali, quali:

- rispettare e comprendere i bisogni di quel particolare minore;
- relazionarsi con la sua famiglia di origine.

Avvio dell'affido

Nell'attivazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a lungo e medio termine da perseguire per il soddisfacimento dei bisogni evolutivi del minore ed il superamento delle condizioni di disagio della famiglia. Si delineano a questo punto i vari step dell'intervento, in relazione ai diversi destinatari, i tempi di attuazione, i ruoli e le funzioni degli operatori coinvolti, che saranno specificati nel progetto individuale di affido.

L'affido è avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine hanno sottoscritto gli impegni formali, di cui ai precedenti artt. 5 e 6 delle presenti Linee guida, di seguito formalizzati con il

Provvedimento di affido, reso esecutivo dal Giudice Tutelare o, in caso di affidamento giudiziale, preceduto da un decreto del Tribunale per i Minorenni.

L'Assistente Sociale territorialmente competente, all'atto della presa in carico del minore, può avvalersi dell'ausilio del G.I.D.A. nelle fasi di:

- o definizione di un progetto condiviso;
- o verifiche intermedie;
- o valutazioni finali e relative relazioni.

Progettualità individuale

L'Assistente Sociale territorialmente competente formula, in collaborazione con il G.I.D.A, un progetto mirato di affido, redatto su apposita modulistica, parte integrante delle presenti Linee guida (Allegato 4). Nel progetto sono specificati:

- a) i dati del minore e del servizio;
- b) la segnalazione;
- c) la valutazione (analisi della situazione personale e familiare del minore);
- d) l'affidamento (motivazione, tipologia, durata ed obiettivi);
- e) i soggetti affidatari;
- f) l'avvio dell'affidamento;
- g) le modalità e la frequenza dei rapporti fra i soggetti;
- h) il sostegno alla famiglia di origine;
- i) il sostegno agli affidatari;
- j) le verifiche;
- k) i documenti allegati;
- l) eventuali note.

Vigilanza sul caso

La vigilanza ed il coordinamento sull'insieme delle attività connesse all'affidamento familiare è di competenza del Servizio Sociale territoriale, che opera in collegamento con gli altri Servizi coinvolti.

Termine dell'affido

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dell'autorità emanante qualora, tenendo presente l'interesse del minore, venga meno la condizione di temporanea difficoltà della famiglia di origine o nel caso in cui la prosecuzione dello stesso sia pregiudizievole per il minore stesso.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo previsto o al verificarsi delle predette circostanze, consulta sia il Servizio Sociale coinvolto che il minore, laddove questi abbia compiuto dodici anni, o anche meno a seconda della sua capacità di discernimento, potendo richiedere al competente Tribunale per i Minori l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 15 SOSTEGNO ECONOMICO

Per ciascuna tipologia di affidamento familiare è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile, al fine di concorrere alle spese sostenute dagli affidatari per ogni esigenza del minore accolto.

Sono previsti, altresì, contributi economici integrativi e contributi economici straordinari.

L'entità dell'**assegno di base** varia in ragione dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), e successive modificazioni.

TIPOLOGIA	FASCE DI REDDITO	CONTRIBUTO MASSIMO
<i>RESIDENZIALE</i>	fino a € 25.000,00	€ 600,00 al mese
	da € 25.000,00 ad € 40.000,00	€ 375,00 al mese
	oltre € 40.000,00	€ 225,00 al mese
<i>DIURNO</i>	fino a € 25.000,00	€ 300,00 al mese
	da € 25.000,00 ad € 40.000,00	€ 187,50 al mese
	oltre € 40.000,00	€ 112,50 al mese
<i>WEEK-END</i>	fino a € 25.000,00	€ 180,00 al mese
	da € 25.000,00 ad € 40.000,00	€ 135,00 al mese
	oltre € 40.000,00	€ 90,00 al mese
<i>VACANZA</i>	fino a € 25.000,00	€ 20 x numero giorni
	da € 25.000,00 ad € 40.000,00	€ 15 x numero giorni
	oltre € 40.000,00	€ 10 x numero giorni

Su proposta debitamente motivata da parte del Servizio Sociale territorialmente competente è possibile erogare un contributo di entità diversa rispetto a quello riportato nella precedente tabella.

Tali importi, su valutazione del Servizio competente, possono essere incrementati:

- fino al 30% nel caso in cui il minore affidato abbia un'età compresa tra 0 e 3 anni;
- fino al 60% nel caso in cui il minore affidato sia affetto da disabilità medio/lieve;
- fino al 100% nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% e con certificazione di cui alla L. 104/92.

Nell'effettuare la predetta valutazione, si terrà conto del fatto che, nel caso di minori disabili fruitori di assegni di accompagnamento, tali erogazioni, durante il periodo di affido, devono essere corrisposte integralmente agli affidatari, in quanto destinate esclusivamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione sociale e familiare.

Nel caso in cui allo stesso soggetto vengano affidati più minori (ad es. l'affidamento di più fratelli), a partire dal secondo di essi il contributo spettante sarà decurtato in misura pari al 50%.

Spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal Servizio Sanitario Regionale e spese di natura scolastica sono rimborsate, previa autorizzazione del G.I.D.A., in relazione all'entità della spesa sostenuta e dietro presentazione di idonea documentazione.

Qualora ricorrano o sopravvengano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale del minore che comportino spese, anche impreviste, rilevanti per gli affidatari, non rientranti tra spese straordinarie di natura medica e/o scolastica, il Servizio Sociale competente per lo specifico caso può valutare l'opportunità di integrare l'assegno di base fino ad un massimo di € 10,00 giornalieri, in tal caso, procederà alla rimodulazione del progetto individuale, che sarà trasmesso al G.I.D.A. affinché questo autorizzi simili integrazioni.

Al fine di agevolare gli interventi di affidamento, sono previste agevolazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione da parte del minore affidato di servizi pubblici, quali: asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi riabilitativi. A tale scopo, l'Amministrazione comunale competente per territorio mette a disposizione i servizi di propria competenza, impegnandosi inoltre a stipulare eventuali accordi con altri Enti coinvolti.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti linee guida hanno carattere sperimentale; verificatane l'efficacia, si procederà alla loro conversione in regolamento distrettuale nel rispetto dell'iter procedurale vigente.